

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 14 aprile 2022, n. 131
PARERE FAVOREVOLE con PRESCRIZIONE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di San Severo a seguito dell'istanza della società cooperativa sociale Gargano Salute per un Centro diurno disabili di cui al R.R. 5/2019 denominato "La Rosa" per n.13 posti, da realizzare nel Comune di San Severo alla Via G. Checchia Rispoli n. 273- ASL FG.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 è stato emanato il *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili."*

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019 ed al RR n. 5/2019
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)
- 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

1.2.5. "Strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali".

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto al 1.2.5 le Rsa e il Centro diurno disabili di cui al RR 5 del 2019 e s.m.i.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:

a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;

b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 5 del 2019 i requisiti per i Centri diurni disabili consistono in:

1. all'atto della presentazione al Comune dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere i requisiti elencati di seguito;
2. all'atto della presentazione alla Regione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio alla Regione, i requisiti da possedersi e da dichiarare con atto di notorietà sono elencati di seguito:

R.R. n. 5/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO DISABILI

R.R. 5/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI:

- 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno disabili
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno disabili

R.R. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI :

- 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno disabili
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno disabili

In riferimento all'art 7.1 del RR 5 del 2019 REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI DELLE RSA E DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI si rileva quanto segue:

Ai requisiti previsti rispettivamente nell'art. 5.1 e 6.1 "*Requisiti minimi strutturali*" sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:

- a) nel caso in cui il servizio di vitto sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere strutturata e dimensionata in relazione al numero di pasti da preparare/confezionare e suddivisa in settori/aree lavoro o locali secondo la normativa vigente al fine di garantire un'adeguata e corretta gestione del processo. La cucina e i locali annessi (servizi igienici, deposito/dispensa, ecc.) devono inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.);
- b) nel caso in cui il servizio di vitto sia garantito con pasti veicolati, deve/devono essere presente/i uno o più locali (a seconda del numero dei pasti veicolati) di adeguate dimensioni, dedicato/i alla loro ricezione, alla conservazione, alla eventuale porzionatura (ove prevista), nonché al lavaggio della stoviglieria e dei contenitori di trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la corretta conservazione a caldo e/o a freddo degli alimenti, nonché le attrezzature necessarie per garantire la preparazione estemporanea di generi alimentari di conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.)

Con pec trasmessa il 23/02/2021, acquisita al prot. n. AOO183/3535 del 01/03/2021 di questo Ente, il Comune di San Severo, a seguito dell'istanza presentata dal Sig. Salvatore Gallifuoco, in qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Gargano Salute" – P.IVA 03908100716 - con sede in Manfredonia alla via Scaloria n. 119, ha chiesto la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione per un Centro diurno disabili denominato "*La Rosa*", da realizzare nel Comune di San Severo alla Via G. Checchia Rispoli snc, per n. 30 posti. Tale richiesta rientra nel VII bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti disabili R.R. n. 5 del 2019 (allegato REA 4 alla DGR 2154 del 2019);
- Patente di guida e tessera sanitaria del Sig. Salvatore Gallifuoco, in qualità di legale rappresentante della struttura;

- Nota prot. n. 0005192/2021 del 23/02/2021 ad oggetto *“Ritrasmissione documentazione relativa al Centro Diurno per Disabili ex art. 3 RR n. 5/2019 da ubicarsi in via Checchia Rispoli snc – San Severo”*;
- Nota prot. n. 0000436/U del 09/01/2020 del Comune di San Severo – Provincia di Foggia – Area V – Urbanistica e attività produttive – Suap ad oggetto *“Richiesta parere di compatibilità per autorizzazione alla realizzazione di un centro diurno socioeducativo – Riconcontro vs nota del 30/12/2019 – Pratica identificativo n. 03908100716-29112019-1509”*;
- Pratica n. 03908100716-29112019-1509 Suap di San Severo- Richiesta parere di compatibilità per autorizzazione alla realizzazione di un centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili art. 3 Regolamento Regionale Puglia n. 5/2019 e conseguenti atti regionali di ricognizione;
- Visura per immobile – Agenzia entrate- Ufficio Provinciale di Foggia- Territorio Servizi Catastali;
- Agenzia del territorio – Catasto fabbricati- Ufficio Provinciale di Foggia- Piano Terra;
- Allegato C Dichiarazione attestante la disponibilità dei locali e del possesso dei requisiti di legge per l’apertura dell’attività;
- Relazione del Centro Diurno *“Gargano Salute”* art.3 Regolamento Regionale Puglia n. 5/2019;
- Relazione ad oggetto *“Progetto per la realizzazione di un centro diurno socio-educativo e riabilitativo per disabili ai sensi dell’art.3 Regolamento Regionale n.5/2019”*;
- Tav. 1 Planimetria generale : Ortofoto;
- Tav. 2 Planimetrie Stato di fatto/Stato di progetto;
- Nota prot. n. 0004954/2021 del 22/02/2021 della Società Cooperativa Sociale *“Gargano Salute”*;

Con DD n.355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I bimestre”* in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 sono stati fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di *“posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti”* ovvero di *“fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto”*.

Con DD n. 205 del 20.07.2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di Foggia- Ricognizione posti residui”*, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti. Si provvedeva, altresì, ad approvare i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre, al periodo VI-X e così via.

Con DD n. 415 del 29/12/2021 ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio – Bimestri dal VI al X – Provincia di Foggia- Presa d’atto di esaurimento posti previsti da fabbisogno regionale”*, la Regione provvedeva ad **assegnare in via provvisoria n. 13 posti al Centro Diurno Disabili**, denominato *Centro Diurno per disabili “La Rosa”* da realizzare alla Via G. Checchia Rispoli snc, nel Comune di San Severo.

Con nota prot. AOO183_0000041 del 04/01/2022 è stata notificata la DD 415/2021 con i relativi allegati al Comune di San Severo e alla Società Cooperativa Sociale Gargano Salute, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali relativa al Centro diurno disabili. Al contempo, è stata richiesta integrazione documentale alla società, in merito alle carenze rilevate e presenti nella scheda di valutazione, al fine di valutarne l’eventuale sanabilità.

Con pec del 14/01/2022, acquisita al prot. n. AOO 183/538 del 18/01/2022 di questo Ente, la società cooperativa sociale "Gargano Salute" ha fornito chiarimenti in merito alle carenze riscontrate dallo scrivente Servizio in fase istruttoria e riportate nella scheda di valutazione, allegando la seguente documentazione:

- Nota della società ad oggetto "*Centro Diurno per disabili su istanza della Società Cooperativa Gargano Salute, da realizzare in San Severo (FG), Via Checchia Rispoli snc. Trasmissione documentazione richiesta con d.d. n. 415 del 29 dicembre 2021, comunicata il 5 gennaio 2022. Rif. Vs. nota del 5 gennaio 2022, prot. n. AOO183/41*";
- Contratto di locazione del 14.01.2021 stipulato tra il Sig. Marra Agostino e la Sig.ra Marra Adele, in qualità di "locatori" e la società cooperativa sociale "Gargano Salute", in qualità di "conduttore", dalla quale si evince che "*3.1 Il contratto è sospensivamente condizionato al rilascio da parte del Comune di San Severo dell'autorizzazione alla realizzazione ex art. 5 della legge regionale della Puglia n.9/2017 del centro diurno per disabili richiesta dal Conduttore*"; "*Il presente contratto ha la durata di anni sei (6) a decorrere dalla data in cui si verificherà la condizione di sospensiva di cui al precedente articolo 3.1*"; "*Il Locatore autorizza il Conduttore alla sublocazione dell'Immobile, salva comunque con preavviso di quindici (15) giorni precedenti la consegna dell'Immobile al sub-conduttore*";
- Documento di identità del Sig. Marra Agostino, in qualità di locatore/proprietario dell'immobile sito in san Severo, alla Via Checchia Rispoli n. 273, piano terra, identificato in catasto al NCEU Fg.31, Part. 488, sub.1;
- Patente di guida e tessera sanitaria del Sig. Salvatore Gallifuoco, in qualità di legale rappresentante della struttura;
- Elaborato planimetrico: tav.1 planimetria generale: ortofoto, tav.2 planimetrie stato di fatto/ stato di progetto;

L'istanza de qua ricade nell'ipotesi di cui al punto 5 di cui alla predetta determina "*5. Criteri di selezione delle istanze nell'ipotesi di concorso e fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto*".

Dall'istruttoria eseguita e riportata nella DD 415/2021, si evince che la struttura ha i requisiti previsti dal R.R. 5/2019 per n. 13 posti di un Centro diurno disabili e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.

Tanto considerato

Si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di San Severo in relazione all'istanza della Società Cooperativa Sociale "Gargano Salute" per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 denominato "*La Rosa*", da realizzarsi nel Comune di San Severo, alla Via G. Checchia Rispoli n. 273, con dotazione di n. 13 posti, con la **prescrizione** che il legale rappresentante della società cooperativa sociale "Gargano Salute", entro, e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l'inefficacia dello stesso, trasmetta al Comune di San Severo e allo scrivente Servizio:

- 1) **il contratto di locazione senza la clausola che consente la sublocazione dell'immobile e con relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate dell'immobile situato nel Comune di San Severo alla via G. Checchia Rispoli n. 273 ;**
- 2) **la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della struttura, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale dichiara che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con le relative planimetrie e nella relazione tecnico descrittiva che illustra le caratteristiche dell'intervento, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013;**

con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società cooperativa sociale "Gargano Salute" e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società cooperativa sociale "Gargano Salute" è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 23/02/2021 e acquisita al prot. n. AOO183/3535 del 01/03/2021 di questo Ente e dell'integrazione documentale del 14 /01/2022 e acquisita al prot. n. AOO183/538 del 18/01/2022 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di San Severo, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società cooperativa sociale "Gargano Salute" alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 13 posti di Centro diurno disabili si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 5/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di San Severo in relazione all'istanza della Società Cooperativa Sociale "Gargano Salute" per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 denominato "La Rosa", da realizzarsi nel Comune di San Severo, alla Via G. Checchia Rispoli n. 273, con dotazione di n. 13 posti, con la **prescrizione** che il legale rappresentante della società cooperativa sociale "Gargano Salute", entro, e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l'inefficacia dello stesso, trasmetta al Comune di San Severo e allo scrivente Servizio:

- 1) **il contratto di locazione senza la clausola che consente la sublocazione dell'immobile e con relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate dell'immobile situato nel Comune di San Severo alla via G. Checchia Rispoli n. 273 ;**
- 2) **la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della struttura, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale dichiara che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con le relative planimetrie e nella relazione tecnico descrittiva che illustra le caratteristiche dell'intervento, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013;**

con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società cooperativa sociale "Gargano Salute" e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società cooperativa sociale "Gargano Salute" è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 23/02/2021 e acquisita al prot. n. AOO183/3535 del 01/03/2021 di questo Ente e dell'integrazione documentale del 14 /01/2022 e acquisita al prot. n. AOO183/538 del 18/01/2022 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di San Severo, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società cooperativa sociale "Gargano Salute" alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 13 posti di Centro diurno disabili si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 5/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in

caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Comune di San Severo (uff.suap@pec.comune.san-severo.fg.it);
 - alla società cooperativa sociale "Gargano Salute", in persona del suo legale rappresentante (garganosalute@pec.it);

Il presente provvedimento:

- a) sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
- b) 13/1994;
- c) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- f) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- g) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- h) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Mauro Nicastro)